

giuliano n° 723 / 2019
01/01 / 2020



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo



Prot. n.

1260

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 2003

IL SINDACO

Visto l'art.1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.lgs 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

RENDE NOTO

1. – Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri, che con l'arruolamento nell'esercito (o in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91) possono diventare tali, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003 e che quindi nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età, e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, SONO IN OBBLIGO di domandare, ENTRO 30 giorni dalla data del presente manifesto, la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, l'obbligo relativo incombe ai loro genitori o tutori.

2. – I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso, la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo art. 44 del codice civile stesso.

3. – La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune.

Pietracamela, 2 Gennaio 2019



IL SINDACO
M. PETRACCIA

D.Lgs.15 marzo 2010, n.66 ART. 1932 ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:

a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

ART. 1933 DOMICILIO LEGALE

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica.